

# COMUNE DI FOMBIO (LO)

Provincia di Lodi



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.04.2013

Riapprovato con deliberazione C.C. nr.6 del 16.03.2022 per adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative in materia di riforma della riforma fiscale Irpef prevista dalle disposizioni di apertura della legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2023

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef nel Comune di Fombio, istituita a decorrere dal 1 gennaio 1999 come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 settembre 1998, n. 360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006;
2. Ai sensi dell'articolo 1 del d lgs 360/98 i comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F., la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3), salvo deroghe espressamente previste dalla legge.
3. A decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (art. 1, comma 3 bis, del medesimo decreto), da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e tenendo conto che, nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo (art. 1, comma 11, del dl n. 138/2011, nel testo come modificato dall'art. 13, comma 16 del dl n. 201/2011).
4. È ammessa anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi secondo criteri di progressività.

## **Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef**

1. Il Comune di Fombio istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Venezia;
2. A decorrere dal 01 gennaio 2020 il Comune di Fombio con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2000 ha deliberato l'istituzione dell'aliquota opzionale a discrezione dei Comuni entro i limiti predeterminati dal legislatore;

## **Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota**

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef sono fissate nella misura di 0.2 punti percentuali e la variazione dell'aliquota non può comunque eccedere complessivamente lo 0,8 punti percentuali;
2. Con decorrenza 1 gennaio 2013 il Comune di Fombio ha stabilito aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e introdotto una soglia di esenzione dal tributo in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
3. Al fine di conformarsi alla nuova la formulazione delle previsioni e la predisposizione del Bilancio 2024/2026, con decorrenza 1 gennaio 2024 le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef sono definite così come di seguito:

### **Aliquota Differenziate 2024:**

<b>Scaglione di reddito imponibile (euro)</b>	<b>Aliquota (%)</b>
<b>da 0 a 15.000</b>	<b>0,45</b>
<b>da 15.001 a 28.000</b>	<b>0,55</b>

da 28.001 a 50.000	0,60
oltre 50.000	0,70

**Soglia di esenzione 2022: 10.000,00€**

4. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. La deliberazione di determinazione delle aliquote è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it). In particolare, affinché le stesse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la pubblicazione deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.
6. Ai fini della pubblicazione sul sito, le delibere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d lgs. n. 175 del 2014, devono essere trasmesse dai Comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite.

#### **Articolo 4 – Esenzioni**

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 10.000,00 (diecimila/00), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

#### **Articolo 5 – Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.